

N. R.G. 12795/2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Claudia Gheri	Giudice
Marchesi Andrea	Giudice

letto il ricorso depositato in data 9 settembre 2019;
a scioglimento della riserva assunta in data 10 gennaio 2023;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

(C.F. GUOXJI77S51Z210P, codice CUI 059BY7W, ID Vestanet MI12684 nata a Huang Mao (Cina) il 11.11.1977, elettivamente domiciliata presso lo studio Anna Moretti del foro di Milano dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierna ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti nel corso dell'audizione tenutasi in data 12.06.2019:

- di essere cittadina cinese;
- di essere nata in data 11.11.1977 nel villaggio di Huang Mao, nel distretto di Wu Xuan, nella provincia di Guang Xi;
- di professare la religione cristiana e di appartenere alla Chiesa di Zhao Hui e al gruppo Hu Han;

- di appartenere all'etnia Zhuang;
- di essersi spostata, prima, a _____, poi, a _____ e, infine, a Xiang Zhou in quanto perseguitata dal Governo cinese per la sua fede religiosa;
- che la propria famiglia di origine è composta dalla madre, quattro fratelli e una sorella;
- che il padre è deceduto;
- di essere attualmente sposata e di avere un figlio;
- che tutti i suoi familiari risiedono in Cina;
- di aver frequentato la scuola media e, successivamente, di aver lavorato come operaia tessile dal 1996 al 2012;
- che, dopo aver contratto matrimonio, il suo rapporto di coppia differiva dalle aspettative. Il marito presentava dipendenza da fumo, gioco d'azzardo e, in particolare, da alcolici;
- che, per tale motivo, spesso litigavano;
- di aver sofferto molto per tale situazione;
- che la zia, di fede cristiana, venuta a conoscenza di questi problemi, le forniva una copia del Vangelo;
- che dalla sua lettura apprendeva la storia di Adamo ed Eva e si ritrovava nelle parole del testo sacro;
- di aver pensato che gli uomini, senza la parola di Dio, non sono in grado di avere una relazione né una famiglia felice;
- di aver iniziato, quindi, a considerare Dio l'unico mezzo che avrebbe potuto salvare la sua famiglia;
- di aver letto i testi sacri, di aver partecipato alle riunioni in cui si leggeva la Bibbia e di aver iniziato a seguire la parola di Dio;
- che, parallelamente, si appellava alla sua neonata fede per cercare di perdonare il marito;
- che il rapporto tra i due migliorava e anche il marito si avvicinava alla fede cristiana;
- che in data 11.12.2008, presso l'abitazione della credente Xie, nel distretto di Wu Xuan, veniva battezzata e si convertivano definitivamente al cristianesimo;
- che anche il marito veniva battezzato e si convertiva al cristianesimo;
- che, prima della conversione non era a conoscenza delle persecuzioni messe in atto dal Governo nei confronti dei cristiani. Di essere venuta a conoscenza di ciò solamente durante riunioni;
- che le riunioni si svolgevano in gruppi da cinque fino a otto persone e che durante questi incontri i partecipanti pregavano, cantavano poesie, leggevano parti della Bibbia e condividevano esperienze.
- che era la zia, a sua volta informata da altri credenti del villaggio, a mettere al corrente la richiedente delle riunioni;
- di appartenere al gruppo Hu Han, ossia una parola cinese che viene urlata tre volte prima di pregare;
- che nelle riunioni di solito il capo alzava la mano destra e pregava per primo e che solo successivamente potevano pregare gli altri credenti;
- che il proprio credo non era caratterizzato dalla celebrazione di festività specifiche, bensì i credenti si limitavano a mangiare l'ostia e a bere del vino di domenica;
- che la propria religione seguiva la Bibbia e i libri di Li Chang Shou intitolati: "De sheng zhe"; "Sheng ming xing xi" e "zhen li xing xi";
- che i credenti nel distretto della richiedente erano tra le 100 e le 300 persone e i rapporti tra di loro erano positivi;
- che alcuni credenti erano stati arrestati in ragione della propria fede religiosa;

- di aver cercato di avvicinare alla religione altre persone che fossero predisposte ad ascoltare la sua storia, tra conoscenti, parenti e amici;
- che, dal momento che erano già frequenti le persecuzioni nei confronti dei credenti, sceglievano delle case sicure in cui riunirsi, si assicuravano di non essere seguiti durante il tragitto, cantavano a bassa voce e si cambiavano gli abiti e la pettinatura per non essere riconosciuti;
- che nel giugno 2012, mentre si trovava presso la sua abitazione, durante una riunione con due credenti provenienti da altre città e tre nuovi credenti del villaggio, sopraggiungevano otto poliziotti e il capo villaggio;
- che in tale occasione la polizia, oltre ad arrestare le due persone provenienti da un'altra città, picchiava la richiedente e sequestrava la Bibbia, delle poesie e 7.000 yuen;
- che venivano tutti condotti in questura;
- di essere stata nuovamente picchiata;
- che la polizia le riferiva che in Cina non esisteva Dio e non si poteva professare questa religione;
- di essere stata trattenuta in prigione per 7 giorni;
- di essere stata maltrattata (non riceveva cibo, di non veniva ad andare in bagno; le veniva impedito di dormire).
- di essere stata rilasciata dopo che il marito, con l'aiuto di alcuni - non specificati - amici, versava 50.000,00 yuen;
- che il pagamento di tale somma di denaro comprendeva anche la cancellazione del proprio nome dall'archivio della polizia;
- che nella comunità non si sapeva che il marito fosse credente e, poiché lavorava fuori, non partecipava spesso alle riunioni;
- che, per tale motivo, il marito non era presente il giorno dell'arresto;
- che, dopo il predetto episodio, non poteva più professare liberamente la propria religione o partecipare alle riunioni della comunità;
- che, inoltre, era controllata dal capo villaggio;
- che sia lei che suo marito vivevano delle discriminazioni all'interno della comunità: i vicini di casa li accusavano di credere nel Dio degli stranieri;
- che il marito perdeva il lavoro e, nel mese di ottobre 2012, per necessità economiche, decideva di spostarsi a Guang Dong;
- che, dopo aver lasciato il figlio con la nonna, si rifugiava presso la casa di una credente, Qin, a Liu Zhou;
- che qui, come nei successivi luoghi in cui si trasferiva, partecipava alle riunioni e si occupava dell'evangelizzazione delle persone (parenti o conoscenti di altri credenti);
- che, nel maggio 2014, sei persone partecipavano a una riunione presso l'abitazione della famiglia Liao in via Dong Huang Da Dao;
- che nel corso del quarto giorno di riunione sopraggiungeva la polizia, ma che il gruppo riusciva a scappare;
- che, nel settembre 2015, assieme alla credente Si Nian, nel villaggio di Da Zhang, distretto di Xiang Zhou, aveva il compito di consegnare una copia del vangelo alla credente Li, parente di Si Nian;
- che in tale occasione, il figlio della credente, interessato dal premio che il Governo offriva a chi comunicava la presenza di credenti, minacciava di denunciarle e scattava loro una fotografia con il telefono;
- di essere stata, per tale motivo, nuovamente costretta a scappare;

- di essersi trasferita per un periodo a Nan Ning;
- che in questi anni usciva di casa esclusivamente di sera (a volte per consegnare il Vangelo ai parenti o ai credenti);
- che, in alcune occasioni, scopriva di essere pedinata e, per tale motivo, era costretta a cercare di allontanare chi la seguiva;
- che il Governo esercitava sugli appartenenti alla fede cristiana un controllo totale e che non disponevano di un luogo dove poter effettuare liberamente le proprie riunioni. Pertanto, vivevano nel timore di poter essere arrestati in qualsiasi momento;
- che alcuni esponenti del Governo la minacciavano di sottoscrivere un documento in cui attestava di non essere credente e che a fronte di tale dichiarazione sarebbero cessate le interferenze nella sua vita;
- che la richiedente decideva di lasciare la Cina ed espatriava in data 19.11.2015 giungendo in Italia il giorno successivo;
- che i motivi del trasferimento erano il fatto di non avere una fissa dimora e l'impossibilità di disporre di una sede in cui svolgere liberamente le riunioni religiose;
- di essersi recata in Italia, sotto consiglio della zia, perché era stata informata che il visto italiano era facile da ottenere e che nel Paese era possibile professare liberamente la propria fede religiosa;
- che, una volta arrivata in Italia, il marito la avvisava che, in primo luogo, non era prudente sentirsi telefonicamente dal momento che il telefono era sotto il controllo del governo e, in secondo luogo, che non era opportuno che ritornasse in Cina in quanto era stata inserita nella lista governativa dei credenti;
- di non essere stata fermata dalle forze di polizia quando era espatriata perché al momento della partenza non era ancora stata inserita in nessun archivio, mentre solo successivamente veniva nuovamente denunciata;
- che, per questo motivo, è attualmente ricercata dalla polizia;
- che, da quando è in Italia, la polizia e il capo villaggio hanno effettuato dei controlli presso la sua abitazione in Cina;
- che alla suocera era stato intimato di notificare un eventuale ritorno della richiedente nel paese;
- che il Governo cinese, ateo, aveva arrestato molti credenti, con condanne dai tre ai sette anni di detenzione e che molte chiese erano state distrutte;
- che il marito per questioni lavorative non aveva lasciato il Paese e che ritornava raramente presso l'abitazione di famiglia;
- di non avere attualmente contatti né con il marito né con la famiglia;
- di essere residente a Milano, presso la Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, sita in viale Ortles 69;
- di studiare la lingua italiana;
- di frequentare la Chiesa di Cristo di Milano e di frequentare le relative riunioni;
- di lavorare come donna delle pulizie, senza un contratto regolarmente registrato, prevalentemente per studenti universitari.

Produceva la seguente documentazione: 1. Carta d'identità cinese; 2. Fotocopia passaporto; 3. Lettera Chiesa di Cristo Milano; 4. Articoli tratti da internet sulla situazione religiosa in Cina; 5. Attestato di frequenza corso di italiano; 6. Lettera accoglienza.

La Commissione Territoriale riteneva, preliminarmente, in primo luogo, che il racconto della sig.ra era credibile quanto al profilo etnolinguistico nonché alla provenienza dalla Cina e, in secondo luogo, che *“la documentazione presentata ai punti 1 e 2 sia utile a corroborare la*

provenienza della predetta dalla Cina; che la documentazione al punto 3 non è idonea a corroborare i motivi addotti alla domanda di protezione internazionale in quanto non risulta sufficiente ad attestare l'appartenenza della predetta al culto riferito in sede di audizione; la documentazione di cui al punto 4 consiste invece in una serie di articoli sulle persecuzioni religiose in Cina risultando tuttavia privi di attinenza con la storia personale della richiedente; la documentazione ai punti 5 e 6 non è idonea a corroborare i motivi addotti alla domanda di protezione internazionale perché relativa ad elementi la cui valutazione non rientra nelle competenze di questa Commissione ai sensi della l. 132/2018, dal momento che attiene ad attività svolte in Italia”.

La Commissione Territoriale, inoltre, riteneva le dichiarazioni rese dalla richiedente “quanto asserito dalla predetta in relazione alle ragioni dell’espatrio e al vissuto in Cina non è – nel complesso adeguatamente circostanziato, sembrando al contrario vago e generico”. In particolare, la stessa CT specificava che: “quanto narrato a proposito della modalità attraverso le quali la predetta si sarebbe avvicinata al culto paiono descritte in maniera stereotipata e ripetitiva; le riunioni svolte dalla predetta a partire dal 2008 non costituiscono oggetto di una narrazione chiara e credibile, la quale è in più punto estremamente vaga e generica, nonché priva di elementi riferibili all’esistenza di un reale percorso personale; l’episodio dell’arresto non è sufficientemente circostanziato così come scarse sono le dichiarazioni rese in merito alla prigionia e alle dinamiche della scarcerazione, avvenuta tramite l’intervento del marito; le persecuzioni e le discriminazioni subite dal governo e dalla comunità non sono riportate in maniera dettagliata e credibile, risultando in più punti vaghe e generiche; non si comprende, inoltre, in che modo il Governo abbia deciso di inserire la predetta nella lista dei credenti solo dopo il suo espatrio; avvenuto invece in assenza di problemi o impedimenti –né come il marito ne sia venuto a conoscenza”.

Inoltre, in merito alla libertà di culto in Cina la Commissione Territoriale evidenziava che: “sebbene garantita dalla legge, è di fatto ignorata soprattutto a danno dei gruppi minori e delle chiese domestiche, i membri dei quali subiscono, non di rado, arresti arbitrari e gravi forme di persecuzione; per acquisire una quanto più possibile approfondita conoscenza della situazione relativa al trattamento degli aderenti alle chiese domestiche cristiane in Cina, ivi inclusi i culti espressamente vietati dal governo cinese”.

Nonostante ciò, la Commissione reputava che il timore espresso dalla richiedente – essere perseguitata perché Cristiana – non poteva essere considerato fondato per ragioni di credibilità.

A fronte di ciò e delle ulteriori ricerche sul paese d’origine, la Commissione Territoriale respingeva la domanda di protezione internazionale e non riteneva sussistenti dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria e/o speciale.

Con tempestivo ricorso la sig.ra _____, ribadiva la veridicità del proprio narrato e specificava di aver descritto in modo preciso e dettagliato le ragioni della propria conversione, le modalità con cui venivano svolti i riti e le precauzioni prese per celebrarli segretamente.

Nell’atto introduttivo del giudizio veniva, inoltre, descritta la situazione di grave compromissione del diritto alla libertà religiosa che caratterizza la Cina e veniva, altresì, precisato che il gruppo Hu Han, a cui appartiene la ricorrente, rientra nel gruppo degli urlatori, c.d. shouters, inserito nei xie jiao, e cioè nelle religioni vietate in Cina.

Parte ricorrente concludeva chiedendo: *in via principale*, dichiarare l’illegittimità della decisione indicata dalla Commissione e, conseguentemente accertare e dichiarare in capo alla ricorrente il diritto allo status di rifugiato, *in via subordinata* il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria e, *in via ulteriormente subordinata*, il riconoscimento della c.d. “protezione umanitaria”.

Produceva la seguente documentazione: 1) La decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano unitamente al verbale di notificato in data 14/08/2019; 2) Verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale del ricorrente; 3) Certificato della Chiesa di Milano; 4) Attestati di lingua; 5) Rapporto Amnesty International; 6) Estratto notizie dal sito www.coi.net; 7) Rapporto Coi dell'Università Roma Tre; 8) Ordinanza del Tribunale di Milano del 10/05/2018; 9) Articoli di giornali BITTER WINTER; 10) Copia istanza gratuito patrocinio.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM non ha comunicato la sussistenza di cause ostative.

Il Collegio, sentito il ricorrente all'odierna udienza, riservava la decisione.

In merito alle eccezioni preliminari si osserva che, come insegna la Suprema Corte "in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata" (cfr. C. Cass. 18632/2014). Conseguentemente ogni questione che attiene alla mera invalidità dell'atto presupposto, se non ha diretta ripercussione sulla prova della sussistenza del diritto oggetto (circostanza non allegata dal ricorrente) non ha rilievo in questa sede.

Venendo al merito della vertenza, occorre evidenziare che lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione. Nello specifico, la condizione di "rifugiato" può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2 comma 1, lettera e), del D.Lvo n. 251/2007.

Ciò posto, l'odierna ricorrente ha espresso il timore di essere perseguitata in caso di rimpatrio per le proprie convinzioni religiose. La richiedente ha, infatti, dichiarato di professare la religione cristiana e di appartenere Chiesa chiamata Zhaohui e al gruppo Hu Han (urlatori). Tale circostanza fa ritenere astrattamente sussistente l'atto di persecuzione, delineato dall'art. 8, comma 1 lett. b), D.Lvo n. 251/2007, secondo cui nei motivi di religione sono incluse "*le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*".

Tanto premesso, con riguardo alla specifica materia, seppur l'onere probatorio incombente sulla richiedente debba ritenersi in via generale attenuato – così come esplicitato dall'art. 3, comma 5, D.Lvo n. 251/2007 – d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Dall'esame congiunto delle dichiarazioni rese nel corso dell'intervista avanti alla Commissione Territoriale, delle allegazioni di cui al ricorso e di quanto riferito in sede di udienza avanti al Collegio non si può che addivenire ad un giudizio di credibilità della vicenda che ha condotto il ricorrente all'espatrio. Il Collegio osserva, infatti, che sin dal momento della formalizzazione della domanda la richiedente ha dichiarato di professare la religione cristiana e, inoltre, sia avanti alla Commissione sia avanti al Tribunale riferiva della sua appartenenza alla Chiesa chiamata Zhaohui e al gruppo Hu Han (urlatori) e delle persecuzioni di cui era stata vittima a causa della propria fede religiosa (*"D. qual è la sua chiesa di appartenenza? R. ho fornito un nome, faccio parte della chiesa di Zhaohui L'interprete precisa che non c'è traduzione per questo nominativo D. ma questo tipo di chiesa, è una chiesa della sua zona? Può darci delle informazioni al di là del nome? R. è una chiesa domestica, quindi io ospitavo dei confratelli in casa, facevamo delle riunioni di preghiera a casa, è una chiesa locale D. la sua chiesa era considerata da parte del governo una chiesa degli Shouters? R. faccio parte di un altro gruppo, che si chiama gridatori urlatori D. lei sa come mai questa chiesa è osteggiata dal governo? R. perché il governo cinese non permette alle persone di avere dei credo, di avere qualsiasi religione. Le persone non devono avere delle credenze. D. questa lista nera in cui lei sarebbe iscritta, che lista è? R. su una lista ci sono una serie di nomi di queste persone che fanno parte delle varie chiese e queste persone verranno perseguitate o catturate D. quindi è una lista che raggruppa i seguaci di alcune chiese? R. io sono nella lista, ma non so chi è inserito in questa lista, so solo che c'è il mio nome D. lei sa se la sua chiesa è inserita nelle liste Xie liao? R. il governo ha dato questo nome, religione malvagia D. quindi la sua religione è nell'elenco delle religioni malvagie? R. sì; R. io ero più famosa, perché partecipavo attivamente alle attività della chiesa, mio marito partecipava molto poco perché lavorava sempre, era poco conosciuto" - cit. verbale audizione del 10/01/2023; "Hu Han è parola cinese che urliamo tre volte prima di pregare; per questo il gruppo si chiama così. L'altra parola non è un gruppo specifico ma vuol dire semplicemente chiesa. D. Questo gruppo Hu Han si differenzia dal cristianesimo? R. Quando noi credenti ci incontriamo urliamo tre volte questa parola D. Ma, oltre questo, vi sono delle differenze con il cristianesimo? Nelle riunioni, se il capo del gruppo alza la mano destra, deve pregare per primo; poi preghiamo dopo"; "Avevamo appena iniziato la riunione (...) ho visto otto poliziotti ed il capo del villaggio: loro sono venuti a casa mia. Il capo del villaggio ha indicato le due persone che venivano dall'altra città. La polizia li ha arrestati. Poi un poliziotto mi ha picchiata al volto. Loro hanno cercato in tutta la casa ed hanno portato via la mia Bibbia e le poesie. Poi la polizia*

ha portato tutti noi in questura” - cit. verbale delle dichiarazioni rese in Commissione il 12.06.2019).

A prescindere da ciò, il racconto reso in sede di intervista risulta dettagliato con riguardo ai motivi legati alla conversione e all'attività di proselitismo per il gruppo religioso di appartenenza. Avanti alla Commissione Territoriale la ricorrente raccontava di essersi convertita alla Chiesa Zhaohui dopo il matrimonio, in quanto il rapporto con il marito era complicato e solo grazie alle parole di Dio riusciva a trovare la forza per perdonarlo e andare avanti. La richiedente chiariva, poi, di aver iniziato in questo periodo ad adempiere ai propri doveri come fedele, tra cui la partecipazione alle riunioni e l'attività di proselitismo.

“Prima di sposarmi, volevo una famiglia felice. Dopo il matrimonio la vita non era come immaginavo (...) Per questo litigavamo sempre. Nel giugno 2008, mia zia mi ha dato il Vangelo (...) Ho capito questa cosa: forse Dio poteva salvare la mia famiglia. (...) ho iniziato a partecipare a riunioni dove si leggeva la Bibbia. Mio marito ha visto che il mio comportamento era cambiato (...) Poi anche mio marito è cambiato: la nostra relazione è migliorata (...) Allora ho deciso di seguire Dio e credere in lui. Quindi ho svolto tante attività: ho letto tanto la bibbia e ho partecipato alle riunioni; D. Mi direbbe in quale anno si è convertita? R. Ho fatto il battesimo l'11 dicembre 2008”; “Lei cercava anche di convertire altre persone ad unirsi alla sua religione? Se la persona era una buona persona aveva voglia di ascoltare la mia storia, ed io la raccontavo D. In base a quali criteri sceglieva le persone che avvicinava? R. Erano persone che conoscevo parenti o amici. Anche gli altri credenti presentavano altre persone” - cit. verbale delle dichiarazioni rese in Commissione il 12.06.2019; “D. ha detto che anche dopo essere stata arrestata ha fatto attività di proselitismo. Ce lo può confermare? R. sì, confermo D. come faceva questo proselitismo, visto che la religione era considerata malvagia e lei era stata arrestata? A chi si rivolgeva per fare proselitismo? R. io trasmettevo la mia fede ai parenti dei fedeli, perché non potevo farlo in pubblico. Facevamo in segreto. D. dove si recava per parlare della fede? R. dipendeva dalla situazione, se la persona era a casa da sola io ci andavo. Se era una persona buona, ci andavo, dipendeva dalle persone D. cosa intende per persona buona? R. una persona che ha buona volontà di sapere, una persona che sta soffrendo e ha problemi di salute, una persona che ha problemi nella relazione di coppia, io mi rivolgevo a questo tipo di persone” - cit. verbale audizione del 10/01/2023).

Il sig. _____, in aggiunta, forniva dei chiarimenti sulla concretezza della minaccia vissuta dai fedeli della propria confessione religiosa. Infatti, la stessa, oltre ad assistere ad alcuni arresti di confratelli e consorelle, veniva a sua volta messa in prigione per la propria appartenenza religiosa e riusciva ad uscire e a far cancellare il proprio caso dall'archivio solo pagando una somma di denaro. In particolare, dichiarava: *“Avevamo appena iniziato la riunione (...) ho visto otto poliziotti ed il*

capo del villaggio: loro sono venuti a casa mia. Il capo del villaggio ha indicato le due persone che venivano dall'altra città. La polizia li ha arrestati. Poi un poliziotto mi ha picchiata al volto. Loro hanno cercato in tutta la casa ed hanno portato via la mia Bibbia e le poesie. Poi la polizia ha portato tutti noi in questura, Li ci hanno separati: mi hanno picchiata (...) mentre mi picchiavano, mi hanno chiesto se volessi continuare a professare la mia religione. Sono stata arrestata e picchiata per 7 giorni. In questo periodo mio marito ha chiesto aiuto a dei suoi amici per salvarmi dalla polizia. Il poliziotto ha chiesto 50.000 yuen. Mio marito ha dato i soldi alla polizia per cancellare il mio caso dall'archivio. Quando sono tornata a casa non potevo pregare e non potevo credere in Dio. Io invece sono andata a nascondermi a Liu Zhou a casa di un credente di nome Qin. Lì facevamo le riunioni. In diverse occasioni sono quasi stata arrestata. Potevo essere arrestata in qualsiasi momento, anche perché gli altri credenti che ho conosciuto sono stati arrestati.” - cit. verbale delle dichiarazioni rese in Commissione il 12.06.2019).

Per quanto concerne gli incontri di natura religiosa, il sig. _____, specificava che questi si svolgevano in gruppi da cinque fino a otto persone e che durante gli stessi, i partecipanti pregavano, cantavano poesie, leggevano parti della Bibbia e condividevano esperienze (“D. *Mi racconterebbe cosa accadeva durante queste riunioni? R. Noi facevamo delle riunioni in un piccolo gruppo: eravamo cinque o sei persone o al massimo sette otto. Pregavamo insieme e cantavamo poesie. Leggevamo la Bibbia e se c'era una parte nella Bibbia che riguardava la vita di qualcuno, poteva dividerla con noi D. Le riunioni sono proibite dal governo. Ua zia come si informava. R. Mia zia conosceva altri credenti e il villaggio p piccolo, la voce passava tra i credenti” - cit. verbale delle dichiarazioni rese in Commissione il 12.06.2019)*”.

Quanto alle modalità dell'espatrio dalla Cina, la sig.ra _____ chiariva di non essere stata fermata dalle forze di polizia quando era espatriata perché al momento della partenza non era ancora stata inserita in nessun archivio, e che solo successivamente veniva inclusa nella lista governativa dei credenti (“Visto che secondo suo marito era schedata, come mai non è stata arrestata quando ha lasciato il suo Paese? R. Perché prima il mio caso era stato cancellato dall'archivio e non potevano trovarmi. D. Suo marito le ha detto quando è stata schedata nuovamente? R. La situazione è molto grave per i credenti in Cina; il Governo controlla ogni famiglia per trovare i credenti, Per questo loro avevano il mio nome. D. ma se avevano il suo nome, come mai non l'hanno fermata prima che lasciasse il paese? R. Non c'era il mio nome nell'archivio della polizia e non potevano risalire a me. D. E dopo cosa è successo affinché lei fosse schedata? R: Qualcuno mi ha denunciata” – cit. verbale audizione del 10/01/2023).

L'istante ha, infine, confermato di professare la religione cristiana anche una volta giunta in Italia, ammettendo di frequentare una chiesa evangelica presso Milano (D. *In Italia lei frequenta una*

chiesa? R. sì D. quale chiesa? R. una chiesa di Milano? D. ha un nome? È una chiesa aperta al pubblico? R. è una chiesa cattolica, aperta al pubblico. È cattolica, ma non come quella in Italia D. è frequentata solo credenti della sua religione o da tutti? R. diciamo che è una chiesa evangelica, frequentata da pochi cinesi, filippini e italiani D. quindi non è più la chiesa domestica? R. la chiesa è in affitto adesso, ma stanno decidendo di acquistarla” – cit. verbale audizione del 10/01/2023).

Il timore espresso dalla ricorrente in ordine alle persecuzioni che potrebbe subire dalle autorità governative in caso di rimpatrio risulta, peraltro, in linea con le informazioni raccolte da questo Tribunale sulla libertà di culto in Cina.

La costituzione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), che invoca la leadership del Partito Comunista Cinese (PCC), afferma che i cittadini "godono della libertà di credo religioso" ma limita le tutele per la pratica religiosa alle "normali attività religiose" senza definire il concetto di "normale." Prevede il diritto di professare o non professare un credo religioso. Statuisce che gli organi statali, le organizzazioni pubbliche e gli individui non possono discriminare i cittadini "che credono o non credono in alcuna religione". La legge non consente di intraprendere azioni legali contro il governo sulla base delle tutele della libertà religiosa offerte dalla costituzione. Il diritto penale consente allo stato di condannare i funzionari governativi fino a due anni di carcere se violano la libertà religiosa di un cittadino. **La legge vieta alcuni gruppi religiosi o spirituali. Il diritto penale definisce i gruppi vietati come "organizzazioni di culto" e prevede il perseguimento penale di individui appartenenti a tali gruppi e la punizione fino all'ergastolo. Non esistono criteri pubblicati per determinare o procedure per contestare tale designazione. Una legge sulla sicurezza nazionale vieta anche esplicitamente le organizzazioni settarie.** USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: China, 12 May 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html>

Il primo paragrafo **dell'art. 300 del Codice penale** prevede che chiunque crei o partecipi a sette superstiziose e società segrete, o usi la superstizione per violare la legge o i regolamenti amministrativi dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ma non superiore a sette anni; se le circostanze sono particolarmente gravi, è punito con la reclusione a tempo determinato non inferiore a sette anni (Criminal Law of the People's Republic of China [China], 1 October 1997, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F78796243/CHN5375%20Eng3.pdf>).

Il governo ha etichettato diversi gruppi religiosi come "sette" (xie jiao - letteralmente "insegnamenti eterodossi"), tra cui la Chiesa di Dio Onnipotente (CDO), gli Shouters, l'Associazione dei Discepoli e la All Sphere Church. Il governo ha anche continuato a vietare alcuni gruppi, come il Falun Gong, che ha classificato come organizzazione illegale. A luglio,

Bitter Winter ha riferito che diverse province avevano introdotto misure che incoraggiavano le persone a denunciare i membri di quelle che chiamava "sette", che prevedevano una pena da tre a sette anni di reclusione.

Il PCC mantiene un apparato di sicurezza extralegale gestito dal partito per eliminare il movimento del Falun Gong e altre organizzazioni. Il governo continua a vietare il gruppo religioso del Metodo Guanyin (Guanyin Famen o Via della Dea della Misericordia) e Zhong Gong (una disciplina di esercizio di qigong). Il governo considera il Falun Gong una "organizzazione illegale". Il governo considera anche diversi gruppi cristiani come "culti/sette", tra cui **gli Shouters**, la Chiesa di Dio Onnipotente (CAG, noto anche come Lampo da Levante), la Società dei Discepoli (Mentu Hui), la Chiesa Full Scope (Quan Fanwei Jiaohui), Spirit Sect, Chiesa del Nuovo Testamento, Three Gradi of Servants (San Ban Puren), Associazione dei Discepoli, Chiesa del Re, Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e l'Unificazione (Chiesa dell'Unificazione), Famiglia dell'Amore e Chiesa della Cina Meridionale. La legge antiterrorismo descrive l'"estremismo religioso" come la base ideologica del terrorismo (...).

Sono riconosciute soltanto cinque religioni ufficiali: buddismo, taoismo, islam, protestantesimo e cattolicesimo. Solo i gruppi religiosi appartenenti a una delle cinque "associazioni religiose patriottiche" sancite dallo stato possono registrarsi presso il governo e essere ufficialmente autorizzate a tenere servizi di culto. Sono continuate le segnalazioni di decessi in custodia e che il governo ha torturato, maltrattato fisicamente, arrestato, detenuto, condannato al carcere, sottoposto a indottrinamento forzato secondo l'ideologia del PCC, o ha molestato aderenti di gruppi religiosi sia registrati che non registrati per attività legate alla loro religione credenze e pratiche.

Il **cristianesimo**, l'islam e il buddismo tibetano sono visti come religioni "straniere" suscettibili al **sentimento "anticinese" dal mondo esterno**. Seguaci di religiosi e movimenti spirituali che sono stati considerati Xie Jiao, come i praticanti FG e CAG, incontrano un alto grado di repressione (cfr. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Country of origin information report China, July 2020, [2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf \(europa.eu\)](#))

Le autorità hanno continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del Corano e di altra letteratura religiosa e hanno penalizzato le attività di pubblicazione e copiatura che trattavano materiale religioso.

Cristiani, musulmani, buddisti tibetani e praticanti del Falun Gong hanno riportato gravi discriminazioni sociali in materia di occupazione, alloggio e opportunità commerciali. Nello Xinjiang e in Tibet, le autorità hanno continuato a sopprimere la lingua e la cultura uigura e tibetana, promuovendo nel contempo gli individui di etnia Han nella vita politica, economica e culturale. Il discorso anti-musulmano sui social media è rimasto diffuso. (USDOS – US Department of State:

2020 Report on International Religious Freedom: China, 12 May 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2051558.html>)

I regolamenti, in vigore dal 1° febbraio, stabilivano che i gruppi religiosi dovevano “seguire la guida del Partito comunista cinese... persistere nella direzione della sinicizzazione della religione e praticare i valori fondamentali del socialismo”. Il governo ha cercato di allineare gli insegnamenti e le pratiche religiose con l'ideologia statale e di rafforzare in modo completo il controllo sui gruppi religiosi approvati dallo stato e non registrati. I rapporti hanno documentato la distruzione di migliaia di siti culturali e religiosi, in particolare nel nord-ovest della Cina. La repressione statale della religione nello Xinjiang e in Tibet è rimasta severa. Le persone sono state arbitrariamente detenute per pratiche religiose ordinarie che le autorità hanno ritenuto "segni di estremismo" ai sensi dei "Regolamenti contro l'estremizzazione". AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2020/21; The State of the World's Human Rights; China 2020, 7 April 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048658.html> (accessed on 29 July 2021)

La legge cinese esistente richiede già che le persone possano praticare solo cinque religioni ufficialmente riconosciute in locali ufficialmente approvati e che le autorità abbiano il controllo sulle nomine del personale, sulle pubblicazioni, sulle finanze e sulle domande di seminario. Il governo cinese ha ulteriormente inasprito queste restrizioni il 1° febbraio, quando ha iniziato ad attuare le nuove "Misure amministrative per i gruppi religiosi". Le misure dichiarano la supremazia del Partito comunista cinese negli affari religiosi, richiedono alle organizzazioni religiose di pubblicizzare le politiche del Partito, mettono nelle mani dei funzionari il potere di decidere anche la più piccola delle decisioni religiose e vietano ai gruppi religiosi di operare senza autorizzazione.

Con specifico riferimento al gruppo religioso cui aderisce la richiedente, dalla consultazione delle fonti emerge che nella lista degli xie jiao **figura il gruppo denominato “The Shouters”**, appellativo dispregiativo dato dal governo cinese al gruppo denominato Chiesa di Zhao Hui (cfr. [La lista degli xie jiao, uno dei principali strumenti della persecuzione religiosa | Bitter Winter](#)). Gli Shouters risultano essere stati messi al bando dal 1983, dunque, ancor prima della pubblicazione della prima lista ufficiale delle xie jiao nel 1995 (cfr. The Journal of CENSUR, [Microsoft Word - tjoc_2_1_3_irons.docx \(cesnur.net\)](#)). Gli Shouters (**Huhan pai** 呼喊派) hanno una storia complicata e controversa. Il termine è stato associato al movimento della **Chiesa locale (Difang Jiaohui 地方教会 o zhaohui 召会)** guidato da Watchman Nee (Ni **Tuosheng** 倪柝声, 1903–1972) e Witness Lee (Li Changshou 李常受, 1905–1997), che segue ciò che intendono essere la pratica del Nuovo Testamento di avere una chiesa per città. Tuttavia, le congregazioni della Chiesa locale hanno attivamente preso le distanze dagli Shouters e dalle azioni loro attribuite. **"Shouters" è in realtà un termine peggiorativo derivato dal cambiamento di "chiamanti" (hujiu 呼求) a "urlatori"**

(huan 呼喊) per creare l'impressione di disturbare l'ordine sociale. **L'etichetta peggiorativa è stata applicata dal partito-stato con il supporto del TSPM a vari gruppi che possono o meno seguire da vicino gli insegnamenti di Witness Lee** (Atlas of Religion in China: Social and Geographical Contexts, (chapter 3), Fenggang Yang with assistance from J. E. E. Pettit, 2018, Publisher: Brill, https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv29sfv39.12#metadata_info_tab_contents) Versione editabile. file:///C:/Users/SF/Downloads/_book_9789004369900_BP000015-preview.pdf.

L'inclusione nell'elenco significa che il gruppo non è considerato una "religione", ma semplicemente un'organizzazione illegale. Pertanto, questa lista ha avuto un'enorme influenza sul modo in cui le nuove religioni vengono percepite.

L'inclusione nella lista comporta che **l'intero peso coercitivo dello Stato può essere usato contro ogni individuo legato a uno qualsiasi dei gruppi elencati**. Ai sensi dell'Articolo 300 del Codice penale cinese, **l'essere attivi in un gruppo classificato come xie jiao costituisce un crimine punibile con la reclusione da tre a sette anni «o più»**. Un tale grado di severità riecheggia la soppressione quasi assoluta dello Yiguandao e di altri gruppi religiosi negli anni 1950. Per il Falun Gong, come per il Yiguandao prima di esso, spostarsi all'estero lontano dall'influenza diretta dello Stato cinese è l'unico modo per sopravvivere. Essere considerati un'entità illegale costringe molti fedeli di un gruppo a "entrare in clandestinità". Infine, la lista degli xie jiao funge anche da polo concettuale opposto alle religioni consentite. Di conseguenza, qualsiasi gruppo non appartenente a uno degli estremi dello spettro rimane in un limbo di incertezza. Alcuni gruppi religiosi si sono affrettati a fronteggiare la minaccia di inclusione nell'elenco degli xie jiao. Alcune religioni straniere, comprese la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Scientology, hanno avviato trattative con il governo cinese per illustrare le proprie intenzioni pacifiche. Infine, gli elenchi, così ampiamente pubblicizzati, hanno aperto agli studiosi una preziosa finestra sulla politica ufficiale riguardo a ciò che viene considerato comportamento religioso accettabile, e ciò che viene invece perseguitato e soppresso (Cfr. [Christianity: Religious Freedom in China | Freedom House](#)).

In conclusione, la vicenda in esame risulta nel complesso verosimile e credibile, avendo la richiedente circostanziato adeguatamente la domanda e fornito tutti gli elementi necessari in suo possesso riguardo ai motivi a suo fondamento. Inoltre, le dichiarazioni rese sono confortate dalle informazioni sul Paese di origine aggiornate e ufficiali.

Sono indubitabili la fondatezza e l'attualità del rischio di persecuzione per motivi religiosi o di subire un danno grave o, quanto meno, di non poter professare liberamente il proprio credo in ipotesi di rientro in Cina, ove la semplice appartenenza al culto risulta essere illecito penale con sanzioni incidenti sulla libertà personale. Gli atti di persecuzione che potrebbe subire la ricorrente in ipotesi di

rientro in patria hanno dunque le caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 251/2007: ovvero consistono in “provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio”. Inoltre, il fatto di avere già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire nuovamente persecuzioni o danni gravi, come previsto dall'art. 3 comma 4 del d. lgs 251/2007. Né può certo chiedere protezione allo Stato che è proprio l'agente persecutore.

Si ritengono, pertanto, integrati tutti i presupposti per riconoscere lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lvo n. 251/2007 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d'ufficio dal Collegio.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiata alla sig.ra (C.F. , codice , ID Vestanet MI12684 nata a Huang Mao (Cina) il 11.11.1977;
- nulla in punto di spese.

Manda la cancelleria a comunicare alla ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023

Il Presidente Est.
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi